

Chartered Accountant (CICA)

Il marchio web Trust appartiene alla tipologia di certificazioni che associano alla identificazione del soggetto che pubblica e ai sistemi di cifratura dei dati con il protocollo SSL, la verifica dell'osservanza di standard di sicurezza di tipo tecnico, organizzativo e giuridico da parte del soggetto che richiede la certificazione.

La consulenza che viene prestata dai soggetti abilitati a rilasciare la certificazione investe delicati aspetti della prestazione dei servizi *on-line* quali la sicurezza informatica, l'integrità della trasmissione dei dati ed il rapporto giuridico con il

cliente. In particolare la sicurezza informatica comporta certamente una serie di conoscenze tecniche che necessitano di una preparazione specialistica e di un costante aggiornamento; per non parlare poi del problema della verifica degli aspetti normativi, che comunque richiedono un'approfondita conoscenza della nuova normativa.

Non sembra, per le ragioni esposte, adeguato in un momento in cui la sicurezza informatica diventa elemento essenziale per le attività in rete e fonte di responsabilità diretta per chi le compie, accreditare un sistema di controllo fondato sulla

frequenza di un corso della durata di poche ore.

Naturalmente queste sono considerazioni personali sulle quali chi è impegnato in queste iniziative non si troverà d'accordo. Comunque il Consiglio Nazionale, per quanto riguarda le attività in questa materia, ha scelto, per il momento, di effettuare tutti gli approfondimenti necessari per fornire orientamenti in tema di sicurezza informatica prima di tutto ai suoi iscritti e per garantire un corretto esercizio della attività professionali ed una rapida riconversione con i nuovi strumenti.

DIRITTO COMUNITARIO

Le procedure di "comitology"

QUANDO LA COMMISSIONE DIVENTA PIÙ FORTE

LE DELEGHE DI POTERI DAL CONSIGLIO ALLA COMMISSIONE DEVONO ESSERE ARMONIZZATE E SEMPLIFICATE. OCCORRE OFFRIRE AL PARLAMENTO UNA MAGGIORE CAPACITÀ DI CONTROLLO SUL MODO IN CUI LA COMMISSIONE UTILIZZA I SUOI POTERI ESECUTIVI

di Stefano Marchese

Cos'è la "comitology"? Il termine "comitology" si riferisce alla delega di poteri dal Consiglio alla Commissione in relazione all'esecuzione della legislazione comunitaria. Rappresentanti degli Stati membri, operando attraverso comitati chiamati *Comitology Committee*, assistono la Commissione nell'esecuzione dei poteri di attuazione che le sono stati conferiti.

La prima decisione sulla *comitology* è stata adottata nel 1987, mentre il significato attuale della parola discende da una decisione adottata il 28 giugno 1999 in esecuzione di una dichiarazione adottata dalla Conferenza intergovernativa del 1996. L'obiettivo della nuova decisione di *comitology* è duplice:

- armonizzare e semplificare le differenti procedure di *comitology* esistenti;
- fornire al Parlamento europeo poteri più estesi nel monitorare l'utilizzo, da parte della Commissione, dei suoi poteri esecutivi.

Le differenti procedure di comitology

La decisione del Consiglio stabilisce tre differenti procedure - una per i pareri, una per le funzioni amministrative e una per quelle nor-

mative - per l'esercizio del potere esecutivo conferito alla Commissione.

Il Trattato non contiene alcuna norma esplicita in tema di *comitology*. Pertanto, essa può trovare la sua fonte giuridica in un atto legislativo comunitario, tipicamente in un regolamento o direttiva. L'atto normativo deve prevedere l'ampiezza dei poteri delegati alla Commissione e definirne esattamente la portata. Non è difatti consentita una delega in termini generici.

La procedura di *comitology* prende quindi le mosse dalla norma comunitaria che prevede l'istituzione di un comitato di *comitology*, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduta da un rappresentante della Commissione.

Il parlamento non delega rappresentanti o osservatori.

Il Comitato con funzioni normative (sostanzialmente riconducibile all'esperienza italiana delle commissioni parlamentari in sede deliberante) funziona come segue:

- la Commissione sottopone al Comitato una bozza di atto normativo;
- il Comitato vota sullo stesso entro un termine preassegnato;
- se il Comitato approva l'atto, questo viene adottato dalla Commissione e diventa per-

tanto giuridicamente efficace;

- se il Comitato non approva l'atto, la bozza viene sottoposta al Consiglio come proposta della Commissione.

Il Consiglio, da parte sua, vota entro un termine predeterminato sull'accoglimento o meno della proposta. In caso di decisione di non accoglimento da parte del Consiglio, la Commissione dovrà riesaminare la proposta, scegliendo fra tre diverse opzioni:

- sottoporre al Consiglio una proposta modificata di atto;
- sottoporre nuovamente la proposta iniziale o, infine,
- abbandonare la proposta e presentare una proposta legislativa basata sulle norme del Trattato, utilizzando i suoi poteri di iniziativa.

In quest'ultimo caso, la bozza di normativa di esecuzione è sostituita da una bozza di atto legislativo, ossia di un regolamento o di una direttiva.

Se il Consiglio non adotta la bozza di normativa di esecuzione proposta dalla Commissione né indica alcuna opposizione ad essa, la Commissione potrà adottare ufficialmente la normativa di esecuzione.